

ti sono rimessi ai Tribunali competenti da' Corpi cui appartengono.

107.

I Ministri sono responsabili: 1. degli atti del Governo da loro sottoscritti: 2. della inesecuzione delle Leggi, e dei Regolamenti d'amministrazione pubblica: 3. degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla Costituzione, e ai Regolamenti veglianti: 4. della malversazione della Sostanza pubblica.

108.

Il Governo, la Camera degli Oratori, il Tribunale di Cassazione, per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre Collegj gli atti incostituzionali, e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due Collegj dichiarano che la denuncia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla Censura.

109.

La Censura dietro il voto de' due Collegj esamina i fondamenti della denuncia, sente i Testimonj, cita gli Accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al Tribunale di Revisione che lo giudica inappellabilmente, e senza ricorso alla Cassazione.

110.

Indipendentemente dall'esito del giudizio, il decreto, con cui la censura ammette l'accusa, priva il Funzionario della sua carica,